



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo



composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Castel di Sangro (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022 n. 1, integrato dai decreti presidenziali 21 marzo 2022, n. 2 e 9 novembre 2022, n. 7;

vista l'ordinanza del 25 novembre 2022, n. 54/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Castel di Sangro (AQ) - 6.510 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 25 novembre 2021, protocollo n. 5925.

Al riguardo l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato nell'annualità 2020 gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità

potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione nulla ha dichiarato in merito all'eventuale utilizzo, da parte dell'Ente, delle somme derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e all' art. 39 del d.l. n.104 del 2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrate e di spese.

3. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

3.1 Gestione della liquidità

L'Ente presenta un fondo di cassa pari ad euro 5.506.827,30, (euro 2.769.965,54 nell'esercizio 2019), senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 - Gestione di cassa.

	2020
FONDO CASSA INIZIALE (A)	2.769.965,54
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.134.082,03
TITOLO II - Trasferimenti correnti	1.616.818,17
TITOLO III - Entrate extratributarie	663.100,55
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	5.039.129,88
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.016.830,84
TOTALE ENTRATE (B)	12.469.961,47

TITOLO I - Spese correnti	4.928.792,90
TITOLO II - Spese in conto capitale	3.275.666,08
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	132.754,08
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	1.395.886,65
TOTALE SPESE (C)	9.733.099,71
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	5.506.827,30
<i>di cui vincolati</i>	90.885,61

Fonte: dati BDAP

L'Organo di revisione nel questionario indica la costituzione di vincoli di euro 90.885,61 sulle somme del fondo di cassa, mentre nella relazione li indica pari a zero.

3.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Di seguito, vengono riportati i dati contabili per l'annualità in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione anno 2020

	euro
Fondo di cassa al 1° gennaio	2.769.965,54
Riscossioni	12.469.961,47
Pagamenti	9.733.099,71
Saldo di cassa al 31 dicembre	5.506.827,30
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	5.506.827,30
Residui attivi	42.815.532,59
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00
Residui passivi	45.388.062,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	34.933,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	2.899.363,98

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	909.004,43
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	30.000,00
Fondo contenzioso	26.792,76
Altri accantonamenti	73.000,00
Totale parte accantonata	1.038.797,19
Parte vincolata	

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	40.000,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	40.000,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	1.820.566,79

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Come si evince dalla tabella, l'Ente presenta un risultato di amministrazione pari ad euro 2.899.363,98, che a seguito degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), pari ad euro 909.004,43 (rappresenta il 2,21 per cento del totale dei residui attivi), ad altri accantonamenti (Fondo perdite società partecipate, Fondo contenzioso, perdite Covid e passività potenziali) e alla parte vincolata, determinano una parte disponibile pari ad euro 1.820.566,79.

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che per la quantificazione del FCDE è stato utilizzato il metodo della media semplice.

In relazione alla congruità rispetto al totale dei residui, il valore ricalcolato al netto dei residui dei Titoli 2-4-9 sale al 24,93 per cento.

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenzia, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

L'ammontare del FCDE deve essere *"... determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi."* (cfr. par. 3.3 principio contabile all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Ai sensi dell'art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: *"A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio"*

di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”.

Come evidenziato dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR: “... ai fini del calcolo dell’FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all’applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto “accertamenti riscossione 2019” (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l’eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell’FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione”.

Il Comune ha accantonato al Fondo contenzioso euro 26.792,76; nel parere, l’Organo di revisione nulla afferma in merito alle modalità di determinazione ed alla congruità del fondo stesso.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.2, lettera “h” dell’All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”*

L’Ente ha destinato al Fondo pluriennale vincolato (FPV) euro 34.933,71, interamente di parte corrente.

Secondo il par. 5.4.1 del principio contabile n. 4/2 allegato al d. l.gs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse”.

Infine, risultano accantonati euro 30.000,00 nel Fondo perdite aziende e società partecipate ed euro 73.000,00 nella voce *Altri accantonamenti*, di cui euro 20.000,00 come Accantonamenti perdite Covid, euro 40.000,00 nel Fondo passività potenziali ed euro 13.000,00 nel Fondo indennità di fine mandato.

3.3. Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, cc. 820 e ss., della l. n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.*

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo art. 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della l. 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10”.* Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vavevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento” (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il d.m. 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri anno 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	0,00	260.000,00	260.000,00
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d’esercizio	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	0,00	260.000,00	260.000,00
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	0,00	0,00	0,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	0,00	260.000,00	260.000,00

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il quadro riassuntivo allegato al rendiconto della gestione, di cui allo schema dell’All. 10 del d. lgs. n. 118 del 2011 indica i valori dei tre indici W1, W2 e W3 pari a 260.000 euro, mentre il prospetto della verifica non è stato compilato. Detti valori coincidono con quelli inseriti nella BDAP, mentre nella relazione sono pari a zero.

Anche l’esercizio precedente ha fatto registrare valori positivi dei tre indici, con importi incongruenti tra la BDAP e la relazione dell’Organo di revisione.

Pertanto, si invita nuovamente ad una maggiore precisione nella compilazione dei documenti

contabili.

3.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella G.U. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti inserito nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale è pari a 10, quello riportato nella BDAP è pari a 3.600; l'Organo di revisione nella relazione afferma: *“L'Ente, ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. n. 33/2013 ha allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che ammonta a 36 giorni (...) L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel”.*

Questa Sezione, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, invita il Comune ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti.

3.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, c. 3, del Tuel, prevede che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, c. 4, richiamato dall'art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso*

dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe, pertanto, solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".*

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, relativamente all'annualità in esame.

Tabella 4 - Gestione residui attivi anno 2020

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	1.675.780	2.400.367	729.741	32.045.790	0	12.468	0	556.958	37.421.103
RISCOSSIONI C/R	1.259.871	958.265	270.454	4.679.326	0	0	0	725.619	7.893.535
RESIDUI DI COMPETENZA	2.082.731	665.856	506.270	7.802.223	0	0	0	1.223.541	12.280.622
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	140.370	54.910	41.307	92.406	0	0	0	678.349	1.007.342
TOTALE RESIDUI	2.639.010	2.162.868	1.006.864	35.261.093	0	12.468	0	1.733.229	42.815.533
% RISCOSSIONE RESIDUI	75,18	39,92	37,06	14,60	0,00	0,00	0,00	130,28	21,09
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	42,02	50,28	56,32	95,59	0,00	0,00	0,00	80,77	72,85

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi anno 2020

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	3.817.676	32.124.327	0	49.396	0	1.051.714	37.043.112
PAGAMENTI C/R	1.026.223	2.615.381	0	11.903	0	23.949	3.677.456
RESIDUI DI COMPETENZA	3.232.718	8.632.708	0	14.165	0	142.815	12.022.406
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RESIDUI	6.024.170	38.141.653	0	51.658	0	1.170.580	45.388.062
% PAGAMENTI RESIDUI	26,88	8,14	0,00	24,10	0,00	2,28	9,93
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	45,31	92,89	0,00	10,49	0,00	9,43	66,50

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi che passivi presentano un deciso aumento, più marcato per i secondi rispetto ai primi.

I residui attivi presentano quote di riscossione e formazione pari, rispettivamente, al 21,09 per cento e al 72,85 per cento, mentre i residui passivi presentano una misura di pagamento del 9,93 per cento ed una di formazione del 66,50 per cento.

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 42.815.533 (euro 37.421.103 a fine esercizio 2019) ed un totale di residui passivi pari ad euro 45.388.062 (euro 37.043.112 a fine esercizio 2019). I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 12.280.622, presentano una quota di formazione del 72,85 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 12.022.406, mostrano una quota di formazione pari al 66,50 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020). I residui attivi, pari ad euro 37.421.103,

presentano una misura di smaltimento del 21,09 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 37.043.112, mostrano una misura di smaltimento del 9,93 per cento.

L'indice relativo alla capacità di riscossione delle entrate proprie presenta un valore leggermente al di sopra della soglia minima e pari al 33,32 per cento, mentre la capacità di riscossione totale presenta un valore molto al di sotto del minimo e pari al 22,56 per cento.

Nel questionario, la Tabella *"efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione"* non è stata compilata.

La Tabella *"andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio"* indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 62.077,15, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 182.931,16, una quota di riscossione del 294,68 per cento e un totale residui conservati al 31 dicembre di euro 2.639.010,35; per TARSU/TIA/TARES residui iniziali di euro 1.324.951,82, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 1.048.293,50, e una quota di riscossione del 79,12 per cento; per le sanzioni per violazione del codice della strada residui iniziali di euro 7.249,10, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 6.283,06, e una quota di riscossione dell'86,67 per cento; residui iniziali per fitti attivi e canoni patrimoniali di euro 361.850,49, un riscosso in c/residui al 31 dicembre di euro 179.861,17, con una quota di riscossione del 49,71 per cento. La tabella non risulta compilata per le ulteriori voci e per gli esercizi 2016 - 2019.

La Sezione autonomie ha affermato che: *"la 2.2 "Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio", (...) mira ad effettuare una prima verifica (...) del calcolo del FCDE, tenendo conto dell'andamento della percentuale di riscossione dei residui di determinate voci di entrate. Il totale residui conservati al 31/12/2020 rappresenta il totale dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza; le colonne relative agli anni precedenti sono compilate automaticamente dal sistema, riprendendo i dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31/12 e della percentuale di riscossione, risultanti dai questionari inviati per gli anni precedenti. Eventuali osservazioni o precisazioni in relazione ai dati di ciascuna annualità vanno segnalate nel foglio specificatamente dedicato alle <Annotazioni>" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).*

3.6 Gli organismi partecipati

Il Comune di Castel di Sangro detiene partecipazioni dirette in tre società:

- Castel di Sangro Servizi S.r.l., pari al cento per cento, che svolge servizi di pulizia degli edifici pubblici, di aree pubbliche e di custodia, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, servizi nel campo ambientale e servizi di supporto.
- S.A.C.A. S.p.a., pari al 5,26 per cento, che assicura il servizio idrico integrato nell'Ambito di riferimento, garantendo l'attività di conduzione e gestione degli impianti e reti, e l'erogazione dei servizi relativi al ciclo integrato delle acque.

- COGESA S.p.a., pari allo 0,08 per cento, che assicura il ciclo integrato dei rifiuti e quindi svolge le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali.

L'Ente ha compiuto la ricognizione delle società partecipate al 31 dicembre 2020 con delibera consiliare n. 55 del 29 dicembre 2021, disponendo il mantenimento delle partecipazioni in S.A.C.A. e COGESA S.p.a. e definendo un progetto di fusione fra la COGESA S.p.a. e la Castel di Sangro Servizi S.r.l., in quanto quest'ultima nel triennio precedente aveva conseguito un fatturato medio inferiore a un milione di euro.

L'Organo di revisione, nella propria relazione, afferma di non aver potuto effettuare l'asseverazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, dei rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati in quanto non è stato possibile effettuare la riconciliazione a causa di inerzia da parte delle partecipate.

3.7 Indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è pari all'1,84 per cento (0,70 per cento nell'esercizio 2019).

I dati inseriti nella BDAP indicano il rispetto dei parametri P4 "Sostenibilità debiti finanziari" (3,62 per cento) e P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio" (zero).

3.8 Debiti fuori bilancio

Il Comune non ha riconosciuto debiti fuori bilancio, anche se, da un controllo effettuato sulla piattaforma ConTe, non risultano compilati i relativi questionari del triennio 2018-2020.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto l'Ente è tenuto:

- all'osservanza dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a una adeguata programmazione dell'attività amministrativa-contabile, garantendo il rispetto dei termini di legge per i pagamenti; alla congrua quantificazione del Fondo pluriennale vincolato, del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo rischi contenzioso;
- al rigoroso accertamento, alla più efficiente ed efficace riscossione dei debiti tributari ed extratributari e alla corretta gestione dei residui, secondo i relativi principi contabili

- allegati al d. lgs. n. 118 del 2011; al rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla precisa ed esaustiva compilazione della documentazione contabile prevista per legge, garantendo l'esattezza di quanto riportato nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della l. n. 196 del 2009.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere nonché a prestare maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Castel di Sangro (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022.



LORELLA
GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI
01.12.2022
15:58:50
GMT+01:00
RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA